# SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1503

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori MIGNONE, BATTAFARANO, BRUNO GANERI, MICELE, GRUOSSO e PELELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Istituzione del parco archeologico di Grumentum

Onorevoli Senatori. – Nel territorio di Grumento Nova, cittadina collinare della Val d'Agri, ci sono pregevoli resti archeologici dell'antica *Grumentum*, che fu uno dei centri più importanti della Lucania dell'epoca romana, quando nel III secolo avanti Cristo nacquero anche *Paestum* e *Venusia* (la Venosa dei nostri giorni) per rafforzare il controllo sulle nuove conquiste della guerra contro i Sanniti.

Grumentum, sviluppatasi lungo la strada che collegava Potentia ad Heraclea sulla costa ionica e all'inizio di un'altra strada diretta alla costa tirrenica, fu teatro di battaglie tra Romani e Cartaginesi nel 215 e nel 207 a.C. Prosperò nell'età augustea quando furono realizzati importanti edifici pubblici, ed era fiorente ancora alla fine del III secolo dopo Cristo, al tempo di Diocleziano.

I resti comprendono brevi tratti di un'antica cinta muraria e dell'acquedotto, una tomba monumentale «a tamburo» e il teatro. Questo edificio, costruito nell'età augustea, è stato utilizzato quasi certamente fino al V secolo dopo Cristo; ha gradinate per gli spettatori che inizialmente dovevano essere alte quasi nove metri. Tra i resti sono ancora una domus con mosaici, così definita per alcune ricche decorazioni sui pavimenti, il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva attorno al foro, il complesso termale, l'anfiteatro, oltre che cippi e pezzi di scultura delle necropoli che circondavano la città.

Tali antiche testimonianze romane hanno riscosso l'attenzione di eminenti studiosi, tra i quali va ricordato il premio Nobel Theodor Mommsen. Da alcuni anni è stato realizzato un *Anti-quarium* che, ospitando numerosi reperti sapientemente catalogati ed ordinati, è stato elevato al rango di museo nazionale archeologico ed aperto al pubblico.

Ma tutti questi resti – pure numerosi – che sono venuti alla luce con varie campagne di scavi, sono solo una piccola parte dell'antica Grumentum; gran parte di essa rimane seppellita e merita di essere riportata in superficie. A tal fine occorre istituire un ente che sistematicamente sovrintenda alla tutela dell'area, agli scavi, alle scoperte e ai recuperi, alla diffusione della cultura storica dell'epoca romana. Tale ente, dotato di personalità giuridica, autonomia funzionale, propri organismi gestionali, risorse finanziarie, potrà essere il parco archeologico di *Grumentum* che si propone di istituire con l'approvazione della presente legge.

In conclusione, l'area archeologica di Grumentum è un patrimonio culturale di interesse nazionale da salvaguardare e da inserire negli itinerari turistici del Mezzogiorno d'Italia per favorirne lo sviluppo socio-economico e perchè essa possa costituire oggetto di meditazione e riflessione per visitatori italiani e stranieri. Infatti la scoperta e la conservazione delle testimonianze della storia vuole costituire la base culturale di un progresso economico e sociale, e non l'esercizio di una fatua e sterile retorica, che interessi sì la Val d'Agri e le popolazioni ivi residenti, ma anche l'Italia, l'Europa, i paesi vicini e lontani del bacino del Mediterraneo nel corso del terzo millennio prossimo venturo.

# **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1.

(Istituzione del parco archeologico di Grumentum)

- 1. È istituito il parco archeologico di *Grumentum* di seguito indicato «parco».
- 2. Costituiscono il patrimonio archeologico del parco i beni mobili ed immobili dell'area archeologica di *Grumentum*, nonchè i resti del suo sottosuolo.
- 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del parco, sentito il parere degli enti locali interessati, della regione Basilicata e delle sovrintendenze ai beni archeologici, ed ai beni ambientali e architettonici competenti per territorio.
- 4. Il decreto di cui al comma 3 indica altresì le aree contigue a quella del parco che devono essere sottoposte a tutela per il loro interesse archeologico, culturale e turistico.
- 5. Il parco è soggetto alla tutela prevista per la zona di interesse archeologico e al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inserito dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 6. La vigilanza ed il controllo sulle misure di salvaguardia del parco sono esercitati d'intesa con le soprintendenze ai beni archeologici, ambientali ed architettonici di Potenza, a cura della provincia e dei comuni nel cui territorio ricade il parco.

# Art. 2.

(Finalità)

#### 1. Il parco:

a) garantisce la tutela di un complesso di beni monumentali e storici;

- *b)* favorisce progetti di ricerca e di recupero di edifici e tracce del passato attualmente ricoperti da notevoli strati di terreno:
- *c)* promuove la ricerca storica e la educazione alla fruizione dei beni culturali e artistici;
- *d)* promuove iniziative di turismo culturale creando migliori condizioni di vita per le popolazioni delle zone interessate.
- 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il comitato di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, d'intesa con la regione Basilicata e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.
- 3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti che hanno definito i programmi stessi. Agli accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali e gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.
- 4. L'accordo di programma definisce i rispettivi obblighi e diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma nonchè le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso.

# Art. 3.

# (Organi del parco)

- 1. Sono organi del parco:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato di gestione;
  - c) il collegio dei revisori.
- 2. Presidente del parco è il presidente della giunta regionale o un assessore delegato.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere nominato dal consiglio regionale, e insediato dal presidente della giunta, il comitato di gestione che è costituito da:
- *a)* il presidente della giunta regionale o un assessore delegato;

- b) il soprintendente ai beni archeologicio un suo delegato;
- *c)* il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici o un suo delegato;
- *d*)due rappresentanti del comune di Grumento Nova;
- *e)* due rappresentanti dei comuni confinanti con il parco;
- f) un rappresentante della università della Basilicata.

# Art. 4.

# (Gestione finanziaria)

- 1. Le risorse finanziarie del parco, destinate alle finalità istitutive, sono:
- *a)* i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- *b)* i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- *c)* i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
  - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- *g)* i proventi della attività commerciali e promozionali;
- *h)* i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;
- *i)* ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.
- 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono versati all'entrata dello Stato per essere assegnati al capitolo 1706 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 3. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del parco è sottoposta al control-

lo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.

# Art. 5.

# (Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1996 e a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.